

# COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

UFFICIO DEL SINDACO

e-mail: [comune@comune.misilmeri.pa.it](mailto:comune@comune.misilmeri.pa.it)

**ORDINANZA N. 89 del 25 OTTOBRE 2020**

**Oggetto:** Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 - Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020 e disposizioni per le attività di somministrazione alimenti e bevande.-

## IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATO** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 18/10/2020 le cui disposizioni si applicano a far data del 19/10/2020 e sono efficaci sino al 13/11/2020;


**RILEVATO** che all'art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

**RILEVATO** che l'art. 1, co. 1, lett. a), del citato Decreto ha introdotto, integrandolo al DPCM del 13/10/2020 all' art. 1, co. 2, il co. 2-bis, il quale testualmente recita "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*", e che pertanto è legittimo ritenere che il legislatore ha inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall'altro, lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di sicurezza;

**RILEVATO** altresì che nel territorio della Regione Siciliana in base all' art. 1, co. 1, dell' Ordinanza contingibile e urgente n. 48 del 19/10/2020 del Presidente della Regione, le norme sopra richiamate contenute nel D.P.C.M. sono ritenute efficaci e che in base all' art. 2, sono consentite le attività economiche e produttive nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni delle Province autonome, con modalità identiche a quelle previste nel citato D.P.C.M., evidenziando che dopo le 18:00 e sino alle 24:00 è consentita la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e ciò a riprova della circostanza che in tutti i modi si tende a garantire il rispetto del divieto di assembramento;

**CONSIDERATO** che:

-sull'intero territorio comunale, data l'elevata concentrazione di pubblici esercizi sono diffuse le aree



# COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

## UFFICIO DEL SINDACO

*e-mail: [comune@comune.misilmeri.pa.it](mailto:comune@comune.misilmeri.pa.it)*

che, di fatto, favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva alle ore 21:00 e fino alle ore 05:00;

-i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze dell'ordine e dalla Polizia locale di Misilmeri, hanno evidenziato le enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione nelle ore serali e notturne;


**RAVVISATA** la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con lo spirito che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

**VISTA** la disposizione contenuta nell' art. 1, co. 2, lett. g), della Legge 35 del 22/05/2020 che consente di limitare o sospendere ogni forma di riunione o di assembramento in luoghi pubblici, e ritenuta tale misura, allo stato, idonea a perseguire la tutela della salute pubblica introducendo il divieto di stazionamento;

**RITENUTA** ai sensi dell' art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M. e nella successiva ordinanza del Presidente della Regione più volte richiamati;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

**CONSIDERATO** altresì che si è comunicato a S.E. il Prefetto di Palermo preventivamente l'intendimento di questa Amministrazione di procedere con le modalità di cui alla presente ordinanza e sentiti i rappresentanti della ASP che hanno comunicato, in ordine al trend di diffusione del virus nel Comune di Misilmeri, un significativo aumento settimanale dei casi di contagio da Covid-19 ed un non marginale tasso di incidenza in relazione della popolazione ivi residente, di talché hanno espresso il concorde avviso di assumere con immediatezza tutti i possibili provvedimenti, ciascuno per le proprie competenze, finalizzati al contenimento della diffusione;



# COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

## UFFICIO DEL SINDACO

*e-mail: comune@comune.misilmeri.pa.it*

**PRESO ATTO** che, dall' analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, è stato individuato l'intero territorio comunale per il quale occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 18 ottobre 2020;

**RICHIAMATO** il disposto dell' art. 11, del D.P.C.M. del 13/10/2020 successivamente confermato dal DPCM del 18/10/2020;

Tutto ciò premesso;

**SENTITO** il Sindaco della Città Metropolitana, prof. Leoluca Orlando;

**VISTA** la circolare prot. N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell'Interno recante 'Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'

**VISTO** il T.U.EE.LL.


### ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 13 novembre 2020 - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n.35/2020,

1) il **divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo** tutti i giorni della settimana.

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

2) Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo (consumo al banco). Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per



# COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

## UFFICIO DEL SINDACO

e-mail: [comune@comune.misilmeri.pa.it](mailto:comune@comune.misilmeri.pa.it)

l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

- 3) Sono sospese le attività di commercio su aree pubbliche cosiddetto 'mercato settimanale';
- 4) Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati;
- 5) È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell'accesso all'esercizio.

### AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Sindaco  
Dott. Rosario Rizzolo